COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 02.05.1996
COM(96) 185def.

94/0285(COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE
in applicazione dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la

proposta di
REGOLAMENTO (CE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'istituzione di un certificato protettivo complementare
per i prodotti fitosanitari

RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE

1. PRECEDENTI

a) Il 12 dicembre 1994, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (COM(94) 579 def.)[1].

b) Il 27 aprile 1995 il Comitato economico e sociale ha formulato il proprio parere[2] in merito a detta proposta.

c) Il 15 giugno 1995 il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura una risoluzione favorevole, contenente quattro emendamenti alla proposta della Commissione[3].

d) Il 6 ottobre 1995 la Commissione ha adottato, conformemente all'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE, una proposta modificata che recepisce globalmente i quattro emendamenti proposti dal Parlamento (COM(95)456 def.)[4].

e) Il 27 novembre 1995 il Consiglio ha adottato una posizione comune[5].

f) Il 7 dicembre 1995 la Commissione ha accolto la posizione comune e ha comunicato il proprio parere al Parlamento europeo (SEC(95)1841 def.).

g) Il 12 marzo 1996 il Parlamento europeo ha votato in seconda lettura un emendamento alla posizione comune.

2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Scopo della proposta è armonizzare e prorogare nell'Unione la durata della protezione, tramite brevetto, delle invenzioni nel settore dei prodotti fitosanitari (insetticidi, fungicidi, erbicidi e regolatori di crescita). Viene perseguito anche un obiettivo di politica industriale, tramite provvedimenti intesi a favorire la ricerca nel settore fitosanitario. Questi obiettivi vengono realizzati con la creazione di un nuovo titolo di proprietà industriale, il certificato protettivo complementare. Il certificato, che prende effetto alla scadenza del brevetto di base e può durare al massimo cinque anni, offre una protezione complementare a quella garantita dal brevetto.

---

1 GU C 390 del 31.12.1994, pag. 21.
2 GU C 155 del 21.6.1995, pag. 14.
3 GU C 166 del 3.7.1995, pag. 89.
4 GU C 335 del 13.12.1995, pag. 15.
5 GU C 353 del 30.12.1995, pag. 36.

3. PARERE DELLA COMMISSIONE SULL'EMENDAMENTO DEL PE

Il Parlamento europeo ha adottato in seconda lettura un unico emendamento alla posizione comune del Consiglio, inteso a trasformare in un "considerando" una dichiarazione che il Consiglio e la Commissione avrebbero voluto far risultare nell'allegato al verbale della riunione del Consiglio che adotterà l'atto nella sua forma finale.

L'obiettivo del Parlamento europeo (condiviso dal Consiglio e dalla Commissione) è quello di garantire un'applicazione ed un'interpretazione uniformi dei due regolamenti che istituiscono certificati protettivi complementari: il presente regolamento che istituisce un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari ed il regolamento (CE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali.

La trasformazione di una dichiarazione a verbale in un "considerando" ha due vantaggi:

1) consente una maggiore trasparenza, in quanto la dichiarazione in questo modo è resa pubblica;

2) consente una maggiore certezza giuridica ed eventualmente la possibilità d'intervento della Corte di giustizia.

Tuttavia, la formulazione dell'emendamento adottato dal Parlamento europeo potrebbe far credere che esso è inteso a modificare alcune disposizioni di un regolamento - il regolamento (CE) n. 1768/92 del Consiglio - per il quale non è stata presentata alcuna proposta di modifica da parte della Commissione.

Di conseguenza, per raggiungere l'obiettivo perseguito dalle tre istituzioni, garantendo nel contempo una coerenza giuridica adeguata tra i due regolamenti, la Commissione accoglie l'emendamento adottato dal Parlamento europeo nel suo spirito e nell'obiettivo, ma ne propone una stesura lievemente diversa.

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari

(presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE)

-Posizione comune del Consiglio- -Testo modificato-

Considerando 16 bis (nuovo)

(16 bis) considerando che è necessario che il presente regolamento - in particolare i considerando 12, 13 e 14 come pure l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 4, l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) e l'articolo 17, paragrafo 2 - e il regolamento (CE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali - in particolare il considerando 9 e gli articoli 3, 4, 8, paragrafo 1, lettera c) e l'articolo 17 - siano interpretati ed applicati in maniera uniforme;

ISSN 0254-1505

COM(96) 185 def.

DOCUMENTI

IT 05

N. di catalogo : CB-CO-96-194-IT-C

ISBN 92-78-03144-5

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

5